



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) relativi all'esercizio finanziario 2019

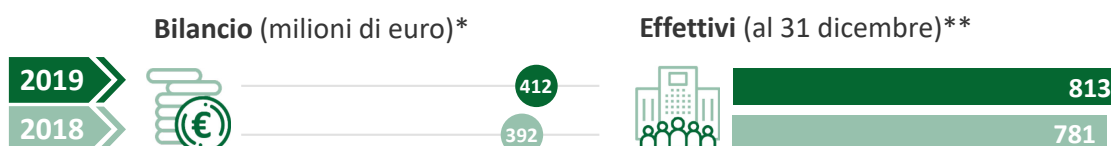
corredata della risposta dell'Agenzia

Introduzione

01 L'Agenzia europea per i medicinali ("l'Agenzia" o "EMA"), la cui sede è stata trasferita ad Amsterdam, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, poi abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. L'Agenzia opera attraverso una rete paneuropea e coordina le risorse scientifiche messe a sua disposizione dalle autorità nazionali per provvedere alla valutazione e alla vigilanza sui medicinali per uso umano o veterinario.

02 Il **grafico 1** mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia².

Grafico 1: dati essenziali relativi all'Agenzia



* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

** Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2018 e conti annuali consolidati provvisori dell'Unione europea, esercizio finanziario 2019; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

03 L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

¹ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1, e GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Conformemente a quest'ultimo regolamento, la nuova denominazione dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali è Agenzia europea per i medicinali.

² Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: www.ema.europa.eu.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

04 L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia, che comprendono i rendiconti finanziari³ e le relazioni sull'esecuzione del bilancio⁴ per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

05 A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2019, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Paragrafo d'enfasi

06 Si richiama l'attenzione sulla nota 3.1.3 dei conti provvisori dell'Agenzia, che descrive l'incertezza insita nel contratto di locazione dei locali occupati in passato dall'Agenzia a Londra, il quale ha validità fino al 2039 e non contempla disposizioni per una rescissione anticipata. I locali, però, possono essere sublocati previo consenso del proprietario. Nel luglio 2019 l'Agenzia ha raggiunto un accordo con il

³ I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

⁴ Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

proprietario e, a partire dallo stesso mese, ha sublocato i locali della precedente sede a un subaffittuario, a condizioni conformi ai termini del contratto di locazione principale. Il contratto di sublocazione ha una scadenza corrispondente a quella del contratto di locazione dell'EMA, cioè giugno 2039. Poiché l'EMA rimane parte contraente del contratto di locazione, l'Agenzia potrebbe essere chiamata a rispondere dell'intero importo ancora dovuto a titolo di detto contratto in caso di inadempienza del subaffittuario. Questa circostanza è descritta nella nota 4.8.1 sui leasing operativi e nella nota 4.8.2 sulle attività e passività potenziali. Al 31 dicembre 2019, i canoni di locazione ancora dovuti, gli oneri di servizio associati e i premi di assicurazione locativa a carico dell'EMA fino alla scadenza del contratto di locazione sono stimati in un totale di 417 milioni di euro. In riferimento a tale questione il giudizio della Corte è privo di rilievi.

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

07 A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

08 A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Elementi a sostegno dei giudizi

09 La Corte ha espletato l'audit in base ai principi internazionali di audit (ISA) e ai codici deontologici dell'IFAC, nonché ai principi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell'INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di tali principi sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle responsabilità dell'auditor della presente relazione. La Corte dei conti europea è indipendente ai sensi del codice deontologico della professione contabile dell'International Ethics Standards Board for Accountants (codice IESBA) e delle norme di etica applicabili all'audit espletato; ha inoltre assolto le altre responsabilità di etica che le incombono in osservanza di dette norme e del

codice IESBA. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti costituiscano una base sufficiente e appropriata per formulare il proprio giudizio di audit.

Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance

10 In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario dell'Agenzia, la direzione della stessa è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti sulla base dei principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l'applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione dell'Agenzia spetta inoltre garantire che le attività, le operazioni finanziarie e le informazioni presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa che li disciplina. La direzione dell'Agenzia detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti.

11 Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell'Agenzia di mantenere la continuità operativa, fornendo informazioni al riguardo, secondo le circostanze, su eventuali questioni che incidono sulla continuità dell'attività, e basando la contabilità sull'ipotesi della continuità dell'attività, a meno che la direzione non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

12 Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'Agenzia.

Responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti

13 Gli obiettivi della Corte sono: ottenere una ragionevole certezza riguardo all'assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell'Agenzia e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell'audit espletato, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio o ad altre autorità rispettivamente competenti per il discarico dichiarazioni concernenti l'affidabilità dei conti dell'Agenzia e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l'audit rilevi sempre le inesattezze o le inosservanze rilevanti ove sussistano. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati,

possano influenzare le decisioni economiche adottate dagli utenti sulla base dei conti in questione.

14 Dal lato delle entrate, la Corte verifica le sovvenzioni percepite dalla Commissione e dai paesi cooperanti e valuta le procedure adottate dall'Agenzia per riscuotere eventuali diritti/commissioni/tasse e altri introiti.

15 Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento nel momento in cui la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di pagamenti (compresi quelli effettuati per l'acquisto di attività), ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui sono effettuati. Gli anticipi sono esaminati quando il destinatario fornisce la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l'Agenzia li accetta liquidando l'anticipo, che sia nello stesso esercizio o in seguito.

16 In osservanza dei principi ISA e ISSAI, la Corte esercita il giudizio professionale e mantiene lo scetticismo professionale durante tutto il corso dell'attività di audit. La Corte inoltre:

- individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di inosservanze significative, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti rispetto agli obblighi sanciti nel quadro giuridico dell'Unione europea; definisce ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi; nonché ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare giudizi. Il rischio di non individuare inesattezze o inosservanze rilevanti dovute a frode è più alto di quanto non sia per quelle derivanti da errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l'elusione dei controlli interni;
- acquisisce conoscenza dei controlli interni pertinenti ai fini dell'audit, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze, ma non di esprimere un giudizio sull'efficacia dei controlli interni;
- valuta l'adeguatezza delle politiche contabili adottate e la ragionevolezza delle stime contabili e degli adempimenti informativi correlati in capo alla direzione;
- trae conclusioni circa l'adeguatezza dell'impiego, da parte della direzione, dell'ipotesi della continuità operativa quale base contabile e, fondandosi sugli elementi probatori di audit ottenuti, stabilisce se esistono rilevanti incertezze riguardo a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dell'Agenzia di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. Nel caso in cui concluda che esistono incertezze rilevanti, la Corte è tenuta a mettere in evidenza nella relazione del revisore gli adempimenti informativi correlati nei conti oppure, qualora tali adempimenti informativi siano

inadeguati, a modificare il giudizio espresso. Le conclusioni della Corte sono basate sugli elementi probatori di audit ottenuti alla data della relazione del revisore da essa presentata. È tuttavia possibile che fatti o situazioni future facciano sì che un'agenzia cessi di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività;

- valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti nel loro insieme, ivi compresi gli adempimenti informativi, e se i conti riportino le operazioni sottostanti e i fatti in modo da fornirne una presentazione fedele;
- ottiene elementi probatori di audit sufficienti e appropriati riguardo alle informazioni finanziarie dell'Agenzia per esprimere un giudizio sui conti e sulle operazioni alla base di questi ultimi. La Corte è responsabile della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell'audit. Essa rimane l'unico responsabile del giudizio di audit espresso;
- ove applicabile, ha esaminato il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dell'Agenzia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento finanziario dell'UE.

La Corte comunica con la direzione in merito, fra l'altro, all'estensione e alla tempistica previste per l'audit e alle constatazioni di audit significative, comprese eventuali carenze importanti dei controlli interni che essa rileva nel corso dell'audit. Tra le questioni oggetto di comunicazione con l'Agenzia, la Corte stabilisce quali abbiano rivestito maggiore importanza nell'audit dei conti del periodo in esame e costituiscano, quindi, le principali questioni di audit. Tali questioni sono illustrate nella relazione del revisore, salvo che la normativa ne vieti la divulgazione o qualora, in via del tutto eccezionale, la Corte decida che una questione non vada comunicata nella relazione poiché è ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino i vantaggi di interesse pubblico di tale comunicazione.

17 Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

18 Al momento dell'audit, vi erano 119 consulenti in loco che prestavano servizio presso la sede dell'EMA. Si trattava di dipendenti di vari prestatori, alcuni dei quali originari di altri Stati membri (prevalentemente del Belgio) e altri con sede nei Paesi Bassi. L'Agenzia non era in grado di confermare agli auditor della Corte se gli effettivi delle agenzie interinali in attività nella sua sede avessero lo statuto di lavoratori distaccati ai sensi della legge olandese che recepisce la direttiva relativa al distacco dei

lavoratori (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵) e la direttiva di applicazione (direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶).

La Corte ritiene che, nel quadro delle gare d'appalto finalizzate all'acquisizione di servizi, l'EMA, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, sia tenuta a verificare le dichiarazioni di conformità al diritto sociale e del lavoro nazionale e dell'UE rilasciate dai contraenti (compresa la normativa concernente il distacco dei lavoratori), come prescrive il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione. A titolo di esempio, l'EMA avrebbe potuto soddisfare questo requisito chiedendo al proprio contraente di fornire un elenco dei lavoratori distaccati e di comprovare il rispetto della normativa nazionale dello Stato membro ospitante (fornendo, ad esempio, la prova che il contraente aveva notificato a quest'ultimo il distacco dei lavoratori). Al momento dell'audit, invece, non vi aveva ancora provveduto. L'EMA non aveva nemmeno preso ulteriori provvedimenti per assicurare il rispetto degli obblighi sanciti al riguardo dal regolamento finanziario.

L'EMA deve peraltro conoscere la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in merito ai lavoratori distaccati e ottemperare a qualsiasi obbligo ne derivi per il destinatario dei servizi (ossia l'EMA) offerti dai lavoratori distaccati.

Osservazioni sulla sana gestione finanziaria

19 Nell'esperire una procedura di appalto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici devono suddividere, ove opportuno, il contratto in lotti, tenendo in debita considerazione la necessità di assicurare un'ampia concorrenza. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso degli offerenti alle procedure di appalto e non possono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla libera concorrenza.

20 Nel marzo 2019 l'EMA ha bandito una gara d'appalto. La procedura verteva su due voci: la fornitura di stampanti e la gestione dell'area di carico/scarico merci presso la nuova sede dell'Agenzia ad Amsterdam. Queste due voci sono del tutto distinte una dall'altra. Sono state nondimeno combinate in uno stesso unico lotto, per un valore stimato di 6 200 000 euro su un periodo massimo di sei anni. Sono pervenute solo due offerte per questa gara d'appalto.

⁵ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

⁶ GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.

Raggruppando le procedure di appalto per la fornitura di stampanti e la prestazione di servizi di gestione della zona di carico/scarico, l'Agenzia potrebbe aver impedito ad alcuni offerenti potenzialmente interessati di presentare un'offerta per uno solo dei due insiemi di servizi e aver ostacolato, così, una leale concorrenza.

In aggiunta, l'Agenzia ha prolungato la durata del contratto da quattro a sei anni. Una siffatta proroga dei contratti è consentita dai regolamenti finanziari solo in circostanze eccezionali e giustificate. La durata delle attrezzature di cui al contratto e l'ingente importo che il contraente avrebbe dovuto investire per acquisire le stampanti non sono motivi sufficienti per tale proroga.

21 Nell'ottobre 2019 l'EMA ha concluso un contratto quadro con tre imprese per la messa a disposizione di lavoratori a tempo determinato. L'importo massimo combinato del contratto era di 15 450 000 euro. Stando al capitolato d'oneri, l'elemento del prezzo aveva un fattore di ponderazione pari al 40 %. Nel capitolato si precisava che tale elemento doveva comprendere un fattore di conversione della tariffa oraria onnicomprensivo da applicare alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori a tempo determinato rientranti in specifiche categorie impiegatizie. Sulla base delle offerte ricevute, specie per le categorie GFII e GFIII, che presentavano il fattore di ponderazione più elevato nell'elemento del prezzo globale, il fattore di conversione era compreso fra 1,85 e 1,95. L'EMA, però, non ha chiesto una stima del costo lordo per il personale interinale in ciascuna categoria richiesta (ad esempio, contributi e altre spese a carico del datore di lavoro secondo il diritto del lavoro olandese).

Di conseguenza, l'EMA avrebbe potuto trovarsi in una migliore posizione per valutare se il margine o il profitto lordo del prestatore di servizi fosse ragionevole in riferimento a contratti analoghi.

22 Nel marzo 2019 l'EMA si è trasferita da Londra ad Amsterdam in previsione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Per agevolare la transizione, l'Agenzia ha concesso un'indennità di viaggio aggiuntiva a ciascun dipendente che si è trasferito ad Amsterdam e ai componenti delle rispettive famiglie. L'ammontare di questa indennità aggiuntiva (1 227 euro per ciascun beneficiario) è stato calcolato come importo forfettario in base al prezzo di un biglietto di prima classe (*business class*) anziché di seconda classe (*economy*) come prevede lo Statuto dei funzionari.

Se l'Agenzia avesse calcolato l'importo di tale indennità di viaggio aggiuntiva sulla base di una tariffa di seconda classe, la classe di viaggio abituale per i trasferimenti effettuati all'interno dell'UE, avrebbe ottenuto i medesimi risultati in modo più economico. Ciò vale anche se l'Agenzia avesse offerto a proprie spese a ciascun beneficiario dell'indennità la possibilità di trasportare bagaglio aggiuntivo, fino a

concorrenza del bagaglio consentito con un biglietto di prima classe. La Corte conclude che l'EMA ha prestato scarsa attenzione al principio dell'economicità nel calcolare l'ammontare dell'indennità di viaggio aggiuntiva.

Al 31 dicembre 2019 l'EMA aveva corrisposto sia l'indennità di viaggio statutaria che quella straordinaria a 481 dipendenti e a 524 membri delle rispettive famiglie. L'ammontare totale versato a tale data era pari a 1 263 305 euro, contro i 30 562 euro che avrebbe corrisposto se fosse stata riconosciuta solo l'indennità statutaria. Unitamente ai 245 000 euro accantonati per altri pagamenti del genere, la spesa prevista per l'indennità di viaggio straordinaria ammonta a 1 477 743 euro.

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

23 Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Alex Brenninkmeijer, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, il 22 settembre 2020.

Per la Corte dei conti europea



Klaus-Heiner Lehne
Presidente

Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte	Stato di avanzamento dell'azione correttiva (Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.)
2014	Il regolamento sui diritti dell'Agenzia stabilisce le date per la riscossione dei diritti. Queste scadenze non sono state rispettate per la maggior parte delle operazioni controllate.	Completata
2016-2017-2018	L'Agenzia è stata incaricata dal Parlamento europeo e dal Consiglio di attuare i regolamenti sulla farmacovigilanza (regolamento (UE) n. 1027/2012) e sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano (regolamento (UE) n. 536/2014), che richiedono la creazione e l'attuazione di due grandi sistemi informatici paneuropei. Non disponendo delle risorse interne necessarie, l'Agenzia si è valsa di consulenti in misura tale da dipendere in maniera cruciale dalle competenze esterne. Mancando un controllo adeguato sullo sviluppo e l'attuazione dei progetti, si è verificato un aumento considerevole dei ritardi e dei costi dei progetti. L'Agenzia dovrebbe accelerare l'attuazione delle misure di mitigazione, non solo per completare i progetti informatici in corso, ma anche per prepararsi a nuovi progetti significativi.	In corso
2016	Il regolamento istitutivo richiede che la Commissione proceda a una valutazione esterna dell'Agenzia e delle sue operazioni solo ogni dieci anni.	Pendente

Esercizio	Osservazioni della Corte	Stato di avanzamento dell'azione correttiva (Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.)
		(esula dal controllo dell'Agenzia)
2017	È necessario rafforzare l'indipendenza del contabile facendo sì che risponda direttamente al direttore dell'Agenzia (indipendenza amministrativa) e al consiglio di amministrazione (indipendenza funzionale).	Completata
2017	L'Agenzia pubblica avvisi di posti vacanti sul proprio sito Internet, ma non sul sito dell'EPSO, l'Ufficio europeo di selezione del personale.	Completata
2017	Appalti elettronici: alla fine del 2017, l'Agenzia aveva introdotto la pubblicazione elettronica dei documenti di gara per talune procedure, ma non la fatturazione elettronica né la presentazione elettronica delle offerte.	Presentazione elettronica delle offerte: completata Fatturazione elettronica: pendente

Risposta dell'Agenzia

L'Agenzia europea per i medicinali (in appresso «l'Agenzia» o «l'EMA») accoglie con soddisfazione il giudizio positivo della Corte sull'affidabilità dei conti relativi al 2019 e sulla legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

Come evidenziato dalla Corte, il 2019 è stato nuovamente un anno impegnativo che ha visto il trasferimento della sede ad Amsterdam e la necessità di svolgere il proprio mandato nel quadro di un piano di continuità operativa.

06. La questione degli uffici di Londra si è posta a causa della decisione unilaterale del Regno Unito di uscire dall'Unione europea. L'argomento è stato inizialmente inserito nella posizione negoziale dell'UE, ma poi ne è stato escluso.

Di conseguenza, seguendo l'approccio istituzionale dell'UE, l'Agenzia ha cercato una soluzione alternativa e ha subaffittato gli uffici, in linea con i limiti fissati dall'autorità di bilancio dell'UE.

L'Agenzia e il suo consiglio di amministrazione esprimono preoccupazione per il fatto che l'EMA, anziché concentrare i propri sforzi sulla missione di tutela e promozione della salute pubblica, debba ora gestire proprietà immobiliari in una nazione che presto diverrà un paese terzo distogliendo le proprie risorse umane e finanziarie dalle responsabilità in materia di sanità pubblica per i cittadini dell'UE.

L'attenzione dell'Agenzia, e, di conseguenza, delle istituzioni dell'UE, su questa tematica dovrà essere mantenuta per altri 19 anni, fino al 2039.

Malgrado le misure di garanzia negoziate, la soluzione del subaffitto non è priva di rischi, accentuati dall'attuale crisi COVID-19. È pertanto necessario gestire questa crisi al livello politico appropriato, coinvolgendo il governo britannico, e trovando una soluzione di lungo termine durante i negoziati tra l'UE e il Regno Unito.

18. L'Agenzia prende atto dell'osservazione della Corte in merito al monitoraggio dei lavoratori distaccati e riconosce l'importanza di garantire il pieno rispetto della normativa applicabile in materia, sia dell'Unione, sia nazionale.

Al fine di assicurare la conformità con le disposizioni in materia di lavoro e di diritto del lavoro dei Paesi Bassi, l'Agenzia ha iniziato ad attuare modifiche sia ai suoi modelli di contratto sia al suo modello per le specifiche tecniche, affinché includano informazioni sulla direttiva relativa al distacco dei lavoratori.

Se necessario, ulteriori azioni saranno intraprese dopo il completamento di un'approfondita analisi legale.

19. L'Agenzia prende nota dell'osservazione della Corte.

20. Considerando che il servizio di gestione della zona di carico/scarico presso la nuova sede dell'Agenzia ad Amsterdam è costituito da due dei nove ETP previsti dal contratto quadro e che l'enfasi è posta sulla qualità degli aspetti procedurali di questo servizio, non sarebbe stato né pratico, né efficiente, appaltare tale servizio in maniera isolata.

L'iniziativa di estendere la durata del contratto era di evitare la mancanza d'interesse da parte dei potenziali offerenti, a causa della grande flotta (45 dispositivi multifunzione) che dovranno essere forniti, installati e mantenuti nei nuovi locali dell'Agenzia.

Vale la pena notare che, secondo la commissione consultiva per gli appalti e i contratti, il regime di durata dei contratti è 4+1+1, il che significa che, dopo 4 anni, il contratto può essere concluso, se necessario.

21. L'Agenzia opera in un nuovo paese (i Paesi Bassi) sin dal marzo 2019, ove anche le condizioni di mercato sono nuove per l'Agenzia. È stata pertanto condotta una ricerca di mercato per comprendere le condizioni del mercato locale (olandese) per i lavoratori interinali.

Nel quadro di questa ricerca e cooperazione tra gli organismi dell'UE, l'EMA ha preso in considerazione le informazioni fornite dalle altre agenzie dell'UE che hanno sede nei Paesi Bassi da molto più tempo, come il JRC Petten (57 anni) ed Eurojust (16 anni). In aggiunta, l'Agenzia ha anche consultato uno studio legale olandese al fine di riesaminare e commentare il progetto di specifiche tecniche e il progetto di contratto per i servizi interinali, al fine di garantire che siano conformi e in linea con la legislazione locale.

Il prezzo è stato valutato nella sua globalità e l'Agenzia ritiene che l'elevata diligenza impiegata abbia prodotto un risultato soddisfacente. L'Agenzia prende tuttavia nota della raccomandazione della Corte.

22. L'Agenzia ha introdotto misure sociali ai sensi dell'articolo 1 sexies dello statuto dei funzionari nel contesto del ricollocamento dell'Agenzia da Londra ad Amsterdam, a seguito della decisione del Regno Unito di lasciare l'UE.

Nel quadro di misure sociali efficaci volte a sostenere e trattenere il personale nella situazione straordinaria di trasferimento di membri del personale e delle loro famiglie dal Regno Unito ai Paesi Bassi (in un'ottica di costante esecuzione del mandato dell'Agenzia), il principio dell'economia non deve essere considerato isolatamente e unicamente con riferimento al costo di un volo in classe economica; appare necessario tenere conto di altri fattori.

COPYRIGHT

© Unione europea, 2020.

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo di documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che ne è consentito il riutilizzo, a condizione che la fonte sia citata in maniera appropriata e che le modifiche siano indicate. Qualora il contenuto suddetto venga riutilizzato, il significato o il messaggio originari non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

È necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini, ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte, o include lavori di terzi. Qualora venga concessa, questa autorizzazione annulla quella generale sopra menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte e non possono esser concessi in licenza.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.